

Ordinanza
concernente la produzione e la messa in commercio
degli alimenti per animali
(Ordinanza sugli alimenti per animali)

del 26 maggio 1999 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 27a capoverso 2, 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 160 capoversi 1–5, 161, 164 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹

sull'agricoltura (LAgr);

visto l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 2003³ sull'ingegneria genetica (LIG);

visto l'articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 1991⁴ sulla protezione delle acque (LPAc);

in applicazione della legge federale del 6 ottobre 1995⁵ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG),⁶

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'importazione, la messa in commercio e la produzione degli alimenti per animali da reddito e per gli animali da compagnia.⁷

² L'ordinanza non è applicabile:

- a.⁸ salvo disposizione contraria, alle materie prime e agli alimenti semplici per animali prodotti in un'azienda agricola e utilizzati da quest'ultima;
- b. agli alimenti per animali destinati esclusivamente all'esportazione verso i Paesi con i quali non vi è alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per animali o della valutazione della loro conformità;

RU 1999 1780

1 RS 910.1

2 RS 814.01

3 RS 814.91

4 RS 814.20

5 RS 946.51

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

- c.⁹ all'importazione, per uso privato, di alimenti destinati a animali da compagnia;
- d.¹⁰ all'importazione di alimenti per animali che non sono destinati all'elaborazione o alla trasformazione bensì alla riesportazione verso i Paesi con i quali non vi è alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per animali o della valutazione della loro conformità.
- ³ È fatta salva la legislazione sulle epizootie.

Art. 2¹¹ Definizioni

¹ Gli alimenti per animali sono sostanze o prodotti, compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione per via orale degli animali da reddito o degli animali da compagnia; per tali si intendono:¹²

- a. *materie prime di alimenti per animali (materie prime)*: i diversi prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere messi in commercio come alimenti semplici, per la preparazione di alimenti composti oppure come supporto delle premiscele;
- b. *alimenti semplici per animali*: i diversi prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali;
- c. *alimenti composti per animali*: le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari;
- d.¹³ *additivi*: le sostanze, i microorganismi o le preparazioni, che non sono materie prime di alimenti per animali e premiscele, deliberatamente incorporati negli alimenti per animali o nell'acqua per svolgere segnatamente una o più funzioni di seguito elencate:
 1. avere un effetto positivo sulle caratteristiche degli alimenti per animali,
 2. avere un effetto positivo sulle caratteristiche dei prodotti d'origine animale,
 3. avere un effetto positivo sul colore dei pesci e degli uccelli da ornamento,

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

4. soddisfare il fabbisogno nutritivo degli animali,
 5. avere un effetto positivo sulle conseguenze ambientali della produzione animale,
 6. avere un effetto positivo sulla produzione, sul rendimento o sul benessere degli animali, soprattutto agendo sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti per animali, o
 7. avere un effetto coccidiostatico o istomonostatico;
- e.¹⁴ *premiscela*: le miscele di additivi per l'alimentazione animale o le miscele di uno o più additivi per l'alimentazione animale con materie prime di alimenti per animali o acqua che costituiscono un supporto non destinato all'alimentazione diretta degli animali;
- f. *coadiuvanti per l'insilamento*: le sostanze e gli organismi che facilitano la conservazione degli insilati; sono equiparati ai coadiuvanti per l'insilamento le sostanze per la conservazione del fieno umido;
- g. *alimenti completi*: le miscele di alimenti per animali che, data la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;
- h. *alimenti complementari*: le miscele di alimenti per animali con un tenore elevato di determinate sostanze e che, data la loro composizione, bastano per la razione giornaliera soltanto se combinate con altri alimenti;
- i. *alimenti minerali*: gli alimenti complementari per animali composti principalmente di minerali e che contengono almeno il 40 per cento di cenere grezza, riferito a un alimento con l'88 per cento di sostanza secca;
- j. *alimenti per animali, sostitutivi o succedanei del latte*: le miscele, secche o sciolte in una determinata quantità di liquido, destinate all'alimentazione di giovani animali, come completamento o succedaneo del latte materno post colostrale o all'ingrasso dei vitelli;
- k. *alimenti melassati per animali*: gli alimenti complementari prodotti mediante melassa e che contengono almeno il 14 per cento, calcolato in saccarosio, di zucchero totale;
- l. *alimenti per animali, per scopi nutrizionali speciali (alimenti dietetici)*: gli alimenti composti per animali che per la loro particolare composizione o le loro modalità di preparazione si distinguono chiaramente sia dai comuni alimenti, sia dagli alimenti medicinali, secondo le disposizioni dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) e sono destinati a soddisfare particolari bisogni nutrizionali;
- m.¹⁵ *coccidiostatici e istomonostatici*: le sostanze destinate a distruggere o inibire i protozoi.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

² Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *animali da reddito*: gli animali di specie detenute o foraggiate direttamente o indirettamente al fine di produrre derrate alimentari;
- b. *animali da compagnia*: gli animali di specie detenute o foraggiate dall'uomo che non vengono consumate né direttamente né indirettamente quali derrate alimentari;
- c. *produzione*: la fabbricazione, la trasformazione, il confezionamento e l'imballaggio;
- d.¹⁶ *messa in commercio*: la detenzione di alimenti per animali a scopo di vendita, compresa l'offerta di vendita o di cessione sotto altra forma, a titolo oneroso o gratuito, nonché la vendita, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente dette;
- e. *razione giornaliera*: il quantitativo totale di alimenti, calcolato con un tenore di sostanza secca dell'88 per cento, di cui un animale di una determinata specie, classe di età e produzione necessita in media per coprire il suo fabbisogno nutritivo globale;
- f. *scopi nutrizionali speciali*: scopi intesi a soddisfare bisogni nutrizionali specifici di determinate categorie di animali da reddito o da compagnia il cui processo digestivo o di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di essere perturbati temporaneamente o sono perturbati temporaneamente o in modo irreversibile e alle quali può pertanto essere di giovamento l'assunzione di alimenti adeguati al loro stato;
- g. *componenti*: le sostanze contenute in un alimento per animali e che influiscono in modo considerevole sul suo valore nutritivo; non sono considerati componenti gli additivi e le sostanze indesiderabili;
- h. *sostanze indesiderabili*: le sostanze – ad eccezione degli agenti responsabili di epizoozie – presenti negli o sugli alimenti per animali e che possono influire negativamente sulla salute e sul rendimento degli animali o, in quanto residui, sulla qualità dei prodotti ottenuti dagli animali da reddito agricoli, soprattutto riguardo alla loro innocuità per la salute dell'uomo;
- i. *partita*: la quantità di alimenti per animali che costituisce un'unità che si presuppone possieda caratteristiche uniformi comuni;
- j.¹⁷ *intermediario*: chiunque metta in commercio alimenti per animali ad uno stadio intermedio tra la produzione e l'utilizzazione;
- k.¹⁸ *prodotti a partire da organismi geneticamente modificati*: prodotti completamente o parzialmente ottenuti a partire da un organismo geneticamente modificato, tuttavia non contenenti o costituiti da simili organismi;

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4927). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

- 1.¹⁹ *produzione primaria di alimenti per animali*: la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura, l'allevamento di animali (precedente la macellazione), da cui si ricavano esclusivamente prodotti che non vengono sottoposti ad alcuna operazione successiva al raccolto, ad eccezione del semplice trattamento fisico.

Capitolo 2:²⁰ Omologazione di alimenti per animali

Sezione 1: Materie prime e alimenti semplici²¹

Art. 3 Importazione e messa in commercio

¹ Gli alimenti per animali possono essere importati o messi in commercio soltanto se sono omologati.

² Al momento dell'importazione o della messa in commercio, gli alimenti per animali omologati devono essere sicuri, genuini, di qualità commerciale ed etichettati conformemente alle prescrizioni.²²

Art. 4 Condizioni generali d'omologazione

¹ Un alimento per animali può essere omologato se:

- a. si presta sufficientemente all'uso previsto; e
- b. non produce effetti secondari inammissibili e non presenta rischi per l'uomo, gli animali o l'ambiente se è utilizzato conformemente alle prescrizioni.

² Gli alimenti per animali devono essere tali da:

- a. non mettere in pericolo la salute degli animali;
- b. non dare adito a confusione o errore.

³ Inoltre, gli alimenti per animali da reddito agricoli devono essere tali da:

- a. mantenere o migliorare il rendimento degli animali da reddito agricoli;
- b. non influire negativamente sulla qualità dei prodotti ottenuti dagli animali da reddito agricoli.;
- c.²³ non rendere pericolose per il consumo umano le derrate alimentari ottenute dagli animali da reddito.

¹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5555).

²⁰ Originario avanti l'art. 5.

²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4065).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5555).

²³ Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5555).

Art. 4a²⁴ Misure precauzionali

¹ Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) può rifiutare l'ammissione di un alimento per animali nelle liste di cui agli articoli 5 e 7 o corredarla di condizioni o oneri, se sono soddisfatte le condizioni previste nell'articolo 148a LAgr.

² Se sono soddisfatte le condizioni previste nell'articolo 148a LAgr, l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può:

- a. revocare l'omologazione di un alimento per animali, un additivo o un alimento dietetico che figura sulle liste di cui agli articoli 5 e 7 o fissare esigenze supplementari;
- b. rifiutare l'ammissione di una materia prima o di un alimento semplice modificato geneticamente nella lista degli alimenti OMG per animali di cui all'articolo 6;
- c. rifiutare, revocare o corredare di condizioni o oneri l'autorizzazione di cui all'articolo 8.

Art. 4b²⁵ Misure in caso di mancato rispetto delle esigenze relative alla messa in commercio

¹ Se un alimento per animali non soddisfa le esigenze relative alla messa in commercio, l'Ufficio federale ordina le misure adeguate per porre rimedio a tale situazione. Può in particolare:

- a. imporre restrizioni alla messa in commercio dell'alimento per animali in questione;
- b. esigerne il ritiro dal mercato;
- c. ordinarne la distruzione, se necessaria ai fini della sicurezza.

² Le misure di cui al capoverso 1 riguardano tutti gli alimenti per animali appartenenti alla partita o al carico per cui le esigenze non sono soddisfatte.

³ Qualora vi siano motivi per sospettare che, nonostante la conformità alle disposizioni della presente ordinanza, un alimento per animali sia pericoloso, l'Ufficio federale può adottare le misure di cui al capoverso 1.

Sezione 1a:²⁶ Materie prime e alimenti semplici per animali**Art. 5** Lista degli alimenti per animali

¹ Le materie prime e gli alimenti semplici sono omologati²⁷ se figurano sulla lista delle materie prime e degli alimenti semplici omologati per animali (lista degli alimenti per animali) e presentano le proprietà richieste.

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4927).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5555).

²⁶ Originario sez. 2.

² La lista stabilisce le proprietà richieste per ogni materia prima e alimento semplice, in particolare:

- a. la designazione specifica;
- b. le esigenze che devono soddisfare gli alimenti per animali;
- c. la descrizione.

³ Il Dipartimento emana la lista degli alimenti per animali. Di massima, accetta su domanda nuovi alimenti per animali.

⁴ L'Ufficio federale può omologare provvisoriamente, per sei mesi al massimo, materie prime e alimenti semplici, se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3.

⁵ Se risulta ulteriormente che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, l'alimento ha importanti effetti secondari nocivi o presenta rischi per l'uomo, gli animali o l'ambiente, l'Ufficio federale può fissare temporaneamente esigenze supplementari per un alimento per animali che figura sulla lista o annullare l'omologazione²⁸.

⁶ L'Ufficio federale può omologare materie prime e alimenti semplici che non figurano sulla lista degli alimenti per animali se sono messi in commercio in quantità limitata o in un raggio limitato.

Art. 6 Lista delle materie prime e degli alimenti semplici modificati geneticamente

¹ Le materie prime e gli alimenti semplici costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati sono omologati se figurano sulla lista delle materie prime e degli alimenti semplici omologati, geneticamente modificati (lista degli alimenti OGM per animali I) e se soddisfano le rispettive esigenze. Queste condizioni si applicano anche agli alimenti che figurano già sulla lista in virtù dell'articolo 5.²⁹

² Le materie prime e gli alimenti semplici geneticamente modificati sono ammessi sulla lista degli alimenti OGM per animali I se:

- a. soddisfano le esigenze di cui all'articolo 4;
- b. soddisfano le esigenze poste dall'ordinanza del 25 agosto 1999³⁰ sull'emissione deliberata nell'ambiente, nel caso in cui le materie prime o gli alimenti semplici siano costituiti da organismi geneticamente modificati o contengano detti organismi.³¹

²⁷ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4065). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁸ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4065). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU **2005** 973).

³⁰ RS **814.911**

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU **2005** 973).

³ L'Ufficio federale pubblica la lista degli alimenti OGM per animali I. Accetta, su domanda, di includervi nuovi alimenti.³²

⁴ L'omologazione è limitata ad un periodo di 10 anni. Essa viene rinnovata, su domanda, per altri 10 anni, se le condizioni di cui al capoverso 2 continuano ad essere adempiute.³³

⁵ L'Ufficio federale può omologare con una procedura semplificata le materie prime e gli alimenti semplici già autorizzati all'estero, costituiti di organismi geneticamente modificati, incapaci di riprodursi, o che ne contengono.

⁶ L'Ufficio federale può esigere dati supplementari dopo l'omologazione e in qualsiasi momento limitare o revocare l'omologazione se l'alimento ha importanti effetti secondari nocivi o se sono presunti o provati rischi per l'uomo, gli animali o l'ambiente.

Sezione 2: Additivi, coadiuvanti per l'insilamento e alimenti dietetici

Art. 7 Lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati

¹ Gli additivi, eccettuati gli additivi secondo l'articolo 8 capoverso 1 e gli alimenti dietetici, sono omologati se figurano sulla lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati (lista degli additivi e degli alimenti dietetici) e se presentano le proprietà richieste.

² Il Dipartimento emana la lista degli additivi e degli alimenti dietetici. La lista stabilisce le proprietà richieste per ogni additivo e alimento dietetico e le prescrizioni d'utilizzazione. Di regola il Dipartimento iscrive i nuovi additivi e alimenti dietetici su richiesta.³⁴

³ Se risulta ulteriormente che un additivo o un alimento dietetico, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, ha importanti effetti secondari nocivi o presenta rischi per l'uomo, gli animali o l'ambiente, l'Ufficio federale può fissare temporaneamente le esigenze supplementari per un additivo o per un alimento dietetico omologato o ritirare l'omologazione.

⁴ L'Ufficio federale può omologare provvisoriamente, per sei mesi al massimo, additivi e alimenti dietetici se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 12.

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

Art. 7a³⁵ Lista degli additivi e degli alimenti dietetici geneticamente modificati

¹ Gli additivi, esclusi quelli giusta l'articolo 8 capoverso 1^{bis}, e gli alimenti dietetici costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, sono omologati se figurano sulla lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati, geneticamente modificati (lista degli alimenti OGM per animali II). Queste condizioni si applicano anche agli additivi e agli alimenti dietetici che figurano già sulla lista in virtù dell'articolo 7 capoverso 1.

² Gli additivi e gli alimenti dietetici geneticamente modificati sono ammessi sulla lista degli alimenti OGM per animali II se:

- a. soddisfano le esigenze di cui all'articolo 4;
- b. soddisfano le esigenze poste dall'ordinanza del 25 agosto 1999³⁶ sull'emissione deliberata nell'ambiente, nel caso in cui siano costituiti da organismi geneticamente modificati o contengano detti organismi.

³ L'Ufficio federale pubblica la lista degli alimenti OGM per animali II. Accetta, su domanda, di includervi nuovi alimenti.

⁴ L'omologazione è limitata ad un periodo di 10 anni. Essa viene rinnovata, su domanda, per altri 10 anni, se le condizioni di cui al capoverso 2 continuano ad essere adempiute.

Art. 8 Autorizzazione

¹ Gli additivi per l'insilamento, i coccidiostatici, gli istomonostatici e gli additivi zootecnici sono omologati soltanto se sono autorizzati dall'Ufficio federale e se soddisfano le esigenze richieste.³⁷

^{1bis} Gli additivi giusta il capoverso 1 costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati sono autorizzati soltanto se soddisfano inoltre:

- a. le esigenze di cui all'articolo 4;
- b. le esigenze poste dall'ordinanza del 25 agosto 1999³⁸ sull'emissione deliberata nell'ambiente, nel caso in cui siano costituiti da organismi geneticamente modificati o contengano detti organismi.³⁹

² L'autorizzazione è personale e inalienabile.

³ L'Ufficio federale può limitare nel tempo la validità dell'autorizzazione, corredarla di oneri e condizioni e prescrivere caratterizzazioni particolari.

⁴ Se l'idoneità di un additivo o di un coadiuvante per l'insilamento sottoposto ad autorizzazione non è ancora definitivamente confermata e per ragioni indipendenti dal richiedente si deve prevedere che l'esame della domanda durerà a lungo,

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU **2005** 973).

³⁶ RS **814.911**

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5555).

³⁸ RS **814.911**

³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU **2005** 973).

L'Ufficio federale può rilasciare un'autorizzazione provvisoria per una durata di cinque anni al massimo, a condizione che il prodotto risulti almeno adeguato e non presenti rischi per l'uomo, gli animali e l'ambiente.

⁵ Nelle fasi commerciali successive, gli additivi e i coadiuvanti per l'insilamento che sono stati importati o messi in commercio⁴⁰ con un'autorizzazione non ne necessitano un'altra.

⁶ Anche dopo il rilascio dell'autorizzazione, le nuove conoscenze concernenti il prodotto devono essere comunicate regolarmente e spontaneamente all'Ufficio federale.

⁷ L'autorizzazione è valida unicamente finché il prodotto presenta le proprietà che figurano nell'autorizzazione. L'Ufficio federale può autorizzare, senza un nuovo esame del prodotto, modifiche delle proprietà che non concernono le condizioni dell'autorizzazione.

Art. 9 Seconda autorizzazione

¹ Chiunque intende importare o mettere in commercio⁴¹ un additivo o un coadiuvante per l'insilamento già autorizzato, senza essere egli stesso titolare dell'autorizzazione, deve depositare una domanda conformemente all'articolo 17.

² L'Ufficio federale può rinunciare alle indicazioni e ai mezzi di prova da parte del secondo richiedente e basarsi su quelli del primo titolare, nella misura in cui il secondo provi:

- a. che il titolare dell'autorizzazione l'ha abilitato a utilizzare i suoi dati; oppure
- b. che sono passati 10 anni dalla prima autorizzazione e si tratta indubbiamente di un prodotto identico a quello del primo richiedente.

Art. 10 Pubblicazione

Gli additivi e i coadiuvanti per l'insilamento autorizzati sono pubblicati dall'Ufficio federale.

Art. 11 Omologazione di additivi, di coadiuvanti per l'insilamento e di alimenti dietetici già omologati all'estero

¹ Se un additivo, un coadiuvante per l'insilamento o un alimento dietetico è già omologato in un Paese le cui esigenze in materia sono riconosciute come equivalenti, i risultati degli esami effettuati sono presi in considerazione nella misura in cui, oltre ai documenti che accompagnano la domanda secondo l'articolo 17, siano presentati anche il certificato di omologazione di questo Paese e una copia dei documenti di omologazione.⁴²

⁴⁰ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴¹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

² L'Ufficio pubblica una lista dei Paesi le cui esigenze in materia di omologazione sono riconosciute come equivalenti.

Art. 12 Esigenze in materia di prodotti

¹ Gli additivi devono essere efficaci, vale a dire avere un effetto positivo sulle caratteristiche degli alimenti, sulla produzione animale o sulla qualità delle derrate d'origine animale.

² I coadiuvanti per l'insilamento devono favorire la conservazione dell'insilato con almeno uno degli effetti seguenti:

- a. ottenimento di una concentrazione ottimale di ioni di idrogeno;
- b. legame chimico dell'ossigeno dell'aria;
- c. eliminazione di microorganismi dannosi mediante sostanze ad azione specifica;
- d. miglioramento dell'apporto nutritivo per la microflora auspicata;
- e. impedimento della crescita di microorganismi nocivi mediante l'aumento della pressione osmotica;
- f. aumento del numero dei microorganismi utili.

³ e ⁴ ...⁴³

⁵ Il Dipartimento disciplina le altre condizioni per l'omologazione di additivi e di alimenti dietetici

Art. 13 Messa in commercio

¹ Gli additivi, i coadiuvanti per l'insilamento e gli alimenti dietetici possono essere reclamizzati o importati o messi in commercio soltanto se sono omologati definitivamente o provvisoriamente.

² Gli additivi, i coadiuvanti per l'insilamento e gli alimenti dietetici possono essere importati o messi in commercio soltanto per l'uso previsto e unicamente se presentano le proprietà menzionate nell'omologazione.⁴⁴

³ Chiunque importa o mette in commercio⁴⁵ additivi e alimenti dietetici omologati secondo l'articolo 7 deve notificarlo alla Stazione federale di ricerche per la produzione animale, a Posieux (Stazione federale di ricerche). Il Dipartimento disciplina le modalità della procedura di notifica.

⁴ Il Dipartimento può limitare la consegna e l'utilizzazione di determinati additivi e di determinate premiscele.

⁴³ Abrogati dal n. I dell'O del 16 ott. 2002 (RU **2002** 4065).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4065).

⁴⁵ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4065). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 3: Alimenti composti e premiscele

Art. 14

¹ Gli alimenti composti e le premiscele sono omologati per l'importazione o la messa in commercio se sono composti esclusivamente di sostanze o organismi contenuti nella lista degli alimenti per animali secondo l'articolo 5, nella lista degli alimenti OMG per animali I secondo l'articolo 6, nella lista degli additivi e degli alimenti dietetici secondo l'articolo 7 o nella lista degli alimenti OMG per animali II secondo l'articolo 7a oppure se sono autorizzati secondo l'articolo 8.⁴⁶

² Il Dipartimento disciplina le esigenze relative ai tenori degli alimenti composti e delle premiscele.

³ Chiunque importa o mette in commercio premiscele deve notificarlo alla Stazione federale di ricerche. Il Dipartimento disciplina le modalità della procedura di notifica.⁴⁷

Sezione 4: Procedura d'omologazione

Art. 15 Aventi diritto

¹ Le autorizzazioni sono rilasciate alle persone e alle ditte con domicilio o domicilio d'affari in Svizzera.

² Le persone e le ditte il cui domicilio o domicilio d'affari si trova all'estero possono beneficiare di un'autorizzazione se questa possibilità è prevista da un accordo internazionale.

Art. 16 Domande di omologazione di un alimento per animali

Le domande di ammissione di un alimento per animali in una lista possono essere presentate da persone e ditte con domicilio o domicilio d'affari in Svizzera.

Art. 17 Procedura d'omologazione

¹ I documenti completi che accompagnano la domanda devono essere presentati alla Stazione federale di ricerche.

² La Stazione federale di ricerche sottopone la domanda di omologazione per parere ad altri servizi federali e alla Commissione speciale dell'Istituto se il loro campo di attività è interessato.⁴⁸

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

³ Gli alimenti per animali composti di o che contengono organismi geneticamente modificati possono essere omologati soltanto se, oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, sono soddisfatte le esigenze dell'ordinanza del 25 agosto 1999⁴⁹ sull'emissione deliberata nell'ambiente.⁵⁰

⁴ Il Dipartimento può disciplinare altri dettagli della procedura di omologazione, in particolare le esigenze relative ai documenti che accompagnano la domanda.

Art. 18 Documenti che accompagnano la domanda

¹ Se non è posta nessuna esigenza speciale, i documenti devono contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del richiedente;
- b. luogo di produzione dell'alimento per animali;
- c. designazione sotto la quale si prevede la messa in commercio dell'alimento per animali;
- d. informazioni precise e complete sulla composizione, le proprietà e l'idoneità all'uso previsto;
- e. prova che l'alimento per animali, se è utilizzato conformemente alle prescrizioni, non produce importanti effetti secondari nocivi e non rischia di mettere in pericolo l'uomo, l'animale o l'ambiente.

² I documenti delle domande relative agli alimenti per animali composti di o che contengono organismi geneticamente modificati, devono soddisfare, oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, quelle previste dall'articolo 14 dell'ordinanza del 25 agosto 1999⁵¹ sull'emissione deliberata nell'ambiente.⁵²

^{2bis} I documenti che accompagnano le domande relative agli alimenti per animali costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati devono soddisfare, oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, quelle dell'allegato dell'ordinanza del 19 novembre 1996⁵³ concernente la procedura di autorizzazione per le derrate alimentari OMG, gli additivi OMG e le sostanze ausiliarie di lavorazione OMG.⁵⁴

³ Il richiedente è tenuto a menzionare nella sua domanda o ad allegare alla stessa i mezzi di prova come pubblicazioni scientifiche, verbali di esperimenti, perizie, comunicazioni ufficiali; queste indicazioni non sono richieste per le domande relative agli alimenti dietetici.

⁴⁹ RS **814.911**

⁵⁰ Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 6 dell'O del 25 ago. 1999 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS **814.911**).

⁵¹ RS **814.911**

⁵² Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 6 dell'O del 25 ago. 1999 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS **814.911**).

⁵³ [RU **1996** 2983. RU **2005** 6353 art. 11]. Vedi ora l'O del DFI del 23 nov. 2005 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (RS **817.022.51**).

⁵⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU **2005** 973).

⁴ Se la domanda non soddisfa le esigenze, la Stazione federale di ricerche impartisce al richiedente un termine per completarla. Se le indicazioni richieste non sono fornite entro questo termine, la domanda non è esaminata.

Art. 19 Esame della domanda

¹ La Stazione federale di ricerche non è tenuta a completare d'ufficio le indicazioni e i mezzi di prova del richiedente; essa si limita di massima al controllo dei documenti. A questo scopo può effettuare e far effettuare esperimenti o altre investigazioni.

² Rinuncia a questi esperimenti e a queste investigazioni e decide in merito alla domanda in base ai documenti disponibili se il richiedente:

- a. non collabora agli esperimenti e alle investigazioni rifiutando per esempio di fornire gratuitamente la quantità necessaria dell'alimento per animali o, in caso di esperimenti che esulano dall'ambito abituale, il personale, gli strumenti, gli impianti richiesti, ecc.;
- b. rifiuta di assumere la responsabilità per i danni che questi esperimenti o queste investigazioni potrebbero ocasionare senza colpa della Stazione federale di ricerche o di un terzo.

³ La Stazione federale di ricerche prende in considerazione d'ufficio i fatti generalmente noti concernenti l'alimento per animali.

⁴ La Stazione federale di ricerche esamina la domanda secondo i principi dell'analisi del rischio.⁵⁵

Capitolo 3: Registrazione e omologazione dei produttori e dei responsabili della messa in commercio⁵⁶

Art. 20⁵⁷ Obbligo di registrazione

¹ Chiunque produce, anche ad uso privato, importa, immagazzina, trasporta o mette in commercio alimenti per animali deve notificare la propria attività all'Ufficio federale.

² Chiunque produce, anche ad uso privato, o mette in commercio a titolo d'intermediario alimenti composti contenenti determinati additivi deve indicare specificatamente tale attività all'atto della notifica all'Ufficio federale. Il Dipartimento federale designa tali additivi.

³ L'Ufficio federale tiene un registro degli stabilimenti notificati.

⁵⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

⁴ Per le persone dedite alla produzione primaria di alimenti per animali, l'obbligo di registrazione e la procedura di notifica sono disciplinati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁵⁸ concernente la produzione primaria.

⁵ Nel corso della procedura di registrazione, ai produttori o agli intermediari è assegnato un numero di registrazione.

⁶ L'Ufficio federale può revocare la registrazione, in via provvisoria o definitiva, oppure vincolarla a condizioni o a oneri se le esigenze della presente ordinanza non sono più rispettate.

Art. 20a⁵⁹ Omologazione

¹ Necessita di un'omologazione da parte dell'Ufficio federale chiunque produce o mette in commercio a titolo d'intermediario uno dei seguenti alimenti per animali:

- a. additivi e determinati prodotti per l'alimentazione animale:
 1. additivi nutrizionali,
 2. additivi zootecnici,
 3. additivi tecnologici appartenenti al gruppo degli antiossidanti con un tenore massimo prestabilito o altre restrizioni relative all'impiego,
 4. carotenoidi e xantofille,
 5. proteine ottenute a partire da microorganismi appartenenti al gruppo dei batteri, lieviti, alghe e funghi inferiori,
 6. coprodotti della fabbricazione di aminoacidi ottenuti mediante fermentazione;
- b. premiscele contenenti i seguenti additivi:
 1. coccidiostatici e istomonostatici,
 2. fattori di crescita,
 3. vitamine A e D,
 4. oligoelementi rame e selenio.

² Necessita di un'omologazione da parte dell'Ufficio federale chiunque produce ai fini della messa in commercio o ad uso esclusivo della propria azienda alimenti composti utilizzando additivi o premiscele contenenti i seguenti additivi:

- a. coccidiostatici e istomonostatici,
- b. fattori di crescita.

³ L'Ufficio federale omologa gli stabilimenti se, a seguito di un'ispezione in loco, si sono rivelati conformi alle esigenze della presente ordinanza.

⁴ Nel corso della procedura d'omologazione, ai produttori e agli intermediari è assegnato un numero d'omologazione.

⁵⁸ RS **916.020**

⁵⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 16 ott. 2002 (RU **2002** 4065). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5555).

⁵ L'Ufficio federale può revocare l'omologazione, in via provvisoria o definitiva, oppure vincolarla a condizioni o a oneri se le esigenze della presente ordinanza non sono più rispettate.

Capitolo 3a: Obblighi dei produttori e dei responsabili della messa in commercio⁶⁰

Art. 20b⁶¹ Controllo autonomo

Chiunque produce, importa o mette in commercio alimenti per animali deve adottare, nel quadro della propria attività, misure adeguate affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. Il controllo ufficiale non esonera dall'obbligo del controllo autonomo.

Art. 20c⁶² Ottenimento di alimenti per animali

I produttori possono procurarsi soltanto alimenti per animali provenienti da stabilimenti registrati o omologati secondo le disposizioni degli articoli 20 e 20a.

Art. 20d⁶³ Obbligo di tenere un registro

¹ Chiunque produce, importa o mette in commercio alimenti per animali da reddito tiene un registro dove sono riportate le indicazioni pertinenti per la tracciabilità degli alimenti per animali.

² Il Dipartimento può fissare delle esigenze relative al registro.

³ Le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere conservate per almeno tre anni e presentate, su richiesta, alla Stazione federale di ricerche.

Art. 20e⁶⁴ Sistema d'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP)

¹ Chiunque produce, trasporta, immagazzina o mette in commercio alimenti per animali, deve disporre di una procedura scritta basata sui principi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point):

⁶⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5555).

⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del 16 ott. 2002 (RU **2002** 4065). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5555).

⁶² Originario art. 21. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5555).

⁶³ Introdotto dal n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU **2005** 973). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5555).

⁶⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5555).

² Il capoverso 1 non si applica alla produzione primaria di alimenti per animali, al suo immagazzinamento in seno all'azienda agricola e al suo trasporto in un'altra azienda.

³ I principi HACCP consistono:

- a. nell'identificare i rischi per la sicurezza degli alimenti per animali;
- b. nell'identificare i punti critici che devono essere oggetto di un controllo per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a un livello accettabile;
- c. nello stabilire, ai punti critici, i limiti accettabili per la prevenzione, l'eliminazione o la riduzione dei rischi identificati;
- d. nel sorvegliare i punti critici;
- e. nel fissare in anticipo le misure correttive da adottare qualora la sorveglianza evidenzi che un punto critico non è sotto controllo;
- f. nel verificare periodicamente la completezza e l'efficacia delle misure descritte alle lettere a-e;

⁴ Gli stabilimenti allestiscono una documentazione relativa all'attuazione delle misure di cui al capoverso 3 e la tengono costantemente aggiornata. La documentazione va presentata su richiesta all'Ufficio federale.

⁵ L'obbligo di applicare i principi HACCP si applica altresì alla produzione di miscele di alimenti per animali in un'azienda agricola in vista di un loro utilizzo all'interno di quest'ultima qualora vengano utilizzati additivi o premiscele di additivi per la preparazione di miscele ad eccezione delle operazioni d'insilamento. Il Dipartimento può prevedere agevolazioni per tali aziende agricole.

⁶ Le persone interessate devono essere in grado di dimostrare all'Ufficio federale che si avvalgono di:

- a. una procedura HACCP, o
- b. una guida di buona pratica approvata dall'Ufficio federale.

⁷ Le guide di buona pratica devono essere elaborate dalla categoria professionale interessata previa consultazione delle cerchie interessate. Sono approvate dall'Ufficio federale se:

- a. consentono un'applicazione corretta delle disposizioni della presente sezione, segnatamente dei principi HACCP, e delle altre disposizioni in materia d'igiene degli alimenti per animali, e
- b. tengono conto dei pertinenti codici d'uso di cui al *Codex Alimentarius*.

Art. 20⁶⁵ Ritiro dal mercato di alimenti per animali

¹ I produttori, gli importatori e i responsabili della messa in commercio che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o messo in commercio non sia conforme alle prescrizioni relative alla sicurezza degli

⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

alimenti per animali, devono immediatamente ritirarlo dal mercato ed informarne le competenti autorità. Essi informano gli utilizzatori dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, richiamano gli alimenti per animali già forniti, qualora altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute.

² Gli intermediari o chi trasporta o immagazzina alimenti per animali avviano, entro i limiti delle rispettive attività, le procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi alle prescrizioni relative alla sicurezza degli alimenti per animali. Trasmettono le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità di un alimento per animali e collaborano alle misure adottate dai produttori o dall'Ufficio federale.

Art. 20g⁶⁶ Esigenze particolari poste ai produttori e ai responsabili della messa in commercio di alimenti per animali

¹ Il Dipartimento fissa le esigenze alle quali devono attenersi i produttori e gli addetti alla messa in commercio di alimenti per animali in materia di:

- a. locali ed apparecchiature;
- b. personale;
- c. fabbricazione;
- d. controllo di qualità;
- e. immagazzinamento;
- f. documentazione;
- g. reclamo e richiamo di prodotti.

² Il Dipartimento stabilisce i casi in cui le esigenze di cui al capoverso 1 si applicano alla produzione di miscele di alimenti per animali in un'azienda agricola in vista di un loro utilizzo all'interno di quest'ultima, qualora vengano utilizzati additivi o premiscele di additivi.

Capitolo 3b:⁶⁷

Disposizioni particolari concernente l'impiego di organismi geneticamente modificati⁶⁸

Art. 21⁶⁹ Separazione del flusso delle merci

¹ Chiunque importa, produce o mette in commercio alimenti per animali che contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati è tenuto a stabilire disposizioni e ad adottare provvedimenti per separare il flusso delle merci e per

⁶⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

⁶⁷ Originario capitolo 3a.

⁶⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

⁶⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente.

² A tale scopo, deve disporre di un adeguato sistema di assicurazione della qualità, che garantisca in particolare:

- a. l'identificazione di punti durante il flusso delle merci, in cui gli organismi geneticamente modificati possono mescolarsi in modo indesiderato con altri organismi non geneticamente modificati;
- b. la determinazione di disposizioni e provvedimenti per i punti giusta la lettera a, per evitare che gli organismi geneticamente modificati si mescolino in modo indesiderato con altri organismi non geneticamente modificati;
- c. l'esecuzione di provvedimenti;
- d. la verifica periodica dell'idoneità del sistema;
- e. l'adeguata formazione delle persone incaricate all'applicazione dei provvedimenti; e
- f. la documentazione delle disposizioni e dei provvedimenti giusta le lettere a–e.

³ All'Ufficio federale va concessa, su richiesta, la possibilità di prendere visione di tutti i provvedimenti relativi all'assicurazione della qualità.

Art. 21a⁷⁰ Obbligo di informare e di tenere un registro

¹ Chiunque, in qualità di persona assoggettata all'obbligo di notifica giusta l'articolo 20a, importa o mette in commercio materie prime, alimenti semplici, coadiuvanti per l'insilamento, alimenti dietetici, additivi o alimenti composti, costituiti o contenenti organismi geneticamente modificati nonché materie prime, alimenti semplici, coadiuvanti per l'insilamento, alimenti dietetici o alimenti composti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati all'atto della messa in commercio è tenuto a:

- a. comunicare per scritto all'acquirente che il prodotto contiene, è costituito o è stato ottenuto da organismi geneticamente modificati;
- b. indicare per scritto i codici di identificazione specifici internazionalmente riconosciuti o, laddove non ve ne fossero, l'identità degli organismi indicando le principali proprietà e caratteristiche.

² Le indicazioni ai sensi del capoverso 1 vanno trasmesse per scritto all'acquirente ad ogni fase successiva della messa in commercio.

³ Chiunque, in qualità di persona o produttore assoggettato all'obbligo di notifica, importa o mette in commercio alimenti per animali costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati deve adempiere l'obbligo di tenere un registro ai sensi del capoverso 1 o 2 dell'articolo 20b.

⁷⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 2002 (RU 2002 4065). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

⁴ Le indicazioni di cui ai capoversi da 1 a 3 vanno conservate per almeno 5 anni e, su richiesta, presentate alla Stazione federale di ricerche cui viene concessa la possibilità di prenderne visione.

⁵ Gli obblighi citati nel presente articolo non si applicano agli alimenti per animali che non sono assoggettati all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 23 capoverso 2.⁷¹

Art. 21b⁷² Alimenti per animali con tracce di organismi geneticamente modificati

Gli alimenti per animali che contengono tracce involontarie di organismi geneticamente modificati non omologati o che sono stati prodotti a partire da tali organismi possono essere messi in commercio se:

- a. la percentuale di tracce di organismi geneticamente modificati non omologati non supera lo 0,5 per cento di massa,
- b. può essere comprovato che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare contaminazioni indesiderate, e
- c. gli organismi geneticamente modificati sono autorizzati in virtù della Direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990⁷³, della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001⁷⁴ o del Regolamento 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003⁷⁵, oppure se gli alimenti per animali possono essere messi in commercio giusta l'articolo 47 del Regolamento 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.

Capitolo 4: Designazioni, caratterizzazione

Art. 22 Prescrizioni generali in materia di caratterizzazione

¹ Sull'etichetta e sull'imballaggio di alimenti per animali non devono figurare indicazioni inesatte o incomplete o sottaciute particolarità del prodotto che possano ingannare l'acquirente circa la natura, il genere della composizione o l'utilizzabilità di un alimento per animali. La pubblicità e la presentazione degli alimenti per animali sottostanno alle medesime regole.⁷⁶

² Su tutti gli imballaggi o le relative etichette, sul bollettino di consegna in caso di forniture sciolte o sulla fattura in caso di materie prime e di alimenti semplici per animali devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

⁷¹ Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

⁷² Introdotto dal n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

⁷³ GU n. L 117 dell'8 mag. 1990, pag. 15

⁷⁴ GU n. L 106 del 17 apr. 2001, pag. 1

⁷⁵ GU n. L 268 del 18 ott. 2003, pag. 1

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

- a.⁷⁷ la designazione dell'alimento per animali giusta l'articolo 2 capoverso 1; questa indicazione non è necessaria in caso di additivi e di materie prime;
- b. il nome e l'indirizzo della ditta responsabile della messa in commercio;
- c. il genere e il tenore delle componenti e degli additivi;
- d. le prescrizioni sull'utilizzabilità dell'alimento per animali e le condizioni di utilizzazione, salvo per gli alimenti semplici per animali e le materie prime.;
- e.⁷⁸ designazione del lotto.

³ Le indicazioni devono essere ben leggibili, indelebili e redatte almeno in una lingua ufficiale.

⁴ Il Dipartimento disciplina le indicazioni specifiche complementari per le singole categorie di alimenti per animali.

Art. 23⁷⁹ Caratterizzazione degli organismi geneticamente modificati negli alimenti per animali

¹ Per la caratterizzazione delle materie prime e degli alimenti semplici, dei coadiuvanti per l'insilamento, degli alimenti dietetici nonché degli alimenti composti per animali costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati deve essere utilizzata l'indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato».

² Sono esentati dall'obbligo di caratterizzazione le materie prime, gli alimenti semplici, i coadiuvanti per l'insilamento o gli alimenti dietetici che contengono tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati o che sono stati involontariamente prodotti a partire da simili organismi, se

- a. la loro percentuale non supera lo 0,9 per cento di massa; e
- b. può essere comprovato che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare contaminazioni indesiderate.

³ Gli additivi costituiti o contenenti organismi geneticamente modificati devono essere caratterizzati ai sensi dei capoversi 1 e 2.

⁴ Se una materia prima contenuta in un alimento composto ai sensi del capoverso 1 è assoggettata all'obbligo di caratterizzazione, tale componente deve essere caratterizzata in modo adeguato.

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

⁷⁸ Introdotta dal . I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

Capitolo 4a: Disposizioni concernenti l'utilizzazione degli alimenti per animali⁸⁰

Art. 23a⁸¹ Divieto di utilizzazione

¹ Il Dipartimento federale dell'economia può designare le sostanze la cui utilizzazione quali alimenti per animali è vietata.

² Se revoca l'omologazione di cui agli articoli 5 e 7 o l'autorizzazione di cui all'articolo 8, l'Ufficio federale può emanare un divieto di utilizzazione immediato per il prodotto in questione, qualora vi siano da attendersi effetti secondari con conseguenze gravi.

Art. 23b⁸² Esigenze relative all'utilizzazione

¹ Agli animali da reddito possono essere somministrati soltanto alimenti per animali sicuri.

² Gli utilizzatori di alimenti per animali da reddito possono procurarsi soltanto alimenti per animali provenienti da stabilimenti registrati o omologati secondo le disposizioni degli articoli 20 e 20a.

³ Il Dipartimento può emanare disposizione relative:

- a. alla produzione di alimenti per animali in un'azienda agricola in vista di una loro utilizzazione all'interno di quest'ultima;
- b. all'utilizzazione degli alimenti per animali.

Capitolo 5: Esecuzione

Art. 24 Competenze del Dipartimento

¹ Il Dipartimento stabilisce gli scarti ammessi tra il tenore nutritivo dichiarato e il valore misurato (tolleranze).

² Può emanare prescrizioni sul prelievo di campioni e le analisi.

³ Può fissare i tenori massimi e le soglie d'intervento al disotto dei tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali nonché stabilire in quali mezzi di trasporto e contenitori è vietato trasportare alimenti per animali.⁸³

⁸⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5555).

⁸¹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4927).

⁸² Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5555).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4065).

Art. 25⁸⁴ Competenze dell'Ufficio federale

¹ Salvo disposizioni contrarie, l'Ufficio federale esegue la presente ordinanza e le prescrizioni che ne derivano; in particolare autorizza gli alimenti per animali e controlla gli alimenti per animali, le aziende produttrici e il commercio di alimenti per animali.

² Esso può prelevare o esigere campioni e analizzarli o farli analizzare.

³ Su domanda, l'indennità per i campioni è pagata al prezzo corrente. Non hanno diritto all'indennità le ditte o le persone che producono, fabbricano, importano, forniscono in un nuovo imballaggio, trasformano o confezionano l'alimento per animali controllato.

⁴ L'Ufficio federale è autorizzato ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione per prodotto o, nella misura in cui il comportamento di una ditta o di una persona lo giustifichi, più campioni a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in un nuovo imballaggio, trasforma o confeziona gli alimenti per animali.

⁵ L'Ufficio federale pubblica la lista dei produttori e degli intermediari omologati e registrati.⁸⁵

⁶ L'Ufficio federale può, dopo aver sentito gli Uffici interessati, stabilire tenori massimi provvisori di sostanze indesiderabili presenti negli alimenti per animali. In seguito sottopone la richiesta di modifica dell'allegato 10 al Dipartimento.

Art. 25a⁸⁶ Esigenze relative ai controlli

¹ Nell'esecuzione della presente ordinanza, l'Ufficio federale provvede in particolare affinché:

- a. i controlli siano svolti regolarmente e in maniera proporzionata al rischio secondo procedure documentate che assicurino controlli di qualità uniformi;
- b. sia assicurato un coordinamento efficace con le autorità competenti, quando i controlli previsti dalla presente ordinanza possono essere effettuati congiuntamente con quelli previsti da altre disposizioni;
- c. i laboratori incaricati dell'analisi ufficiale degli alimenti per animali lavorino secondo procedure approvate a livello internazionale e utilizzino metodi di analisi convalidati;
- d. siano adottate misure adeguate in caso d'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza;
- e. siano allestiti piani di controllo e un piano di gestione della crisi;
- f. i controlli siano effettuati in linea generale senza preavviso;

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

⁸⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

- g. siano disponibili impianti e apparecchiature adeguati e sottoposti a corretta manutenzione che consentano al personale di effettuare i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente.

² L'Ufficio federale esegue audit interni o fa eseguire audit esterni e adotta le misure adeguate alla luce dei relativi risultati per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente ordinanza. Tali audit sono oggetto di un esame indipendente e sono svolti in maniera trasparente.

Art. 25b⁸⁷ Esigenze relative ai laboratori

I laboratori incaricati dell'analisi ufficiale degli alimenti per animali sono accreditati ed esercitano le loro attività in base alla norma europea EN ISO/CEI 17025 «Prescrizioni generali concernenti la competenza dei laboratori di taratura e di prova»⁸⁸.

Art. 26 Collaborazione tra autorità

¹ L'Ufficio può associare gli organi delle dogane alla sua attività di controllo.

² Nell'esecuzione di disposizioni concernenti alimenti per animali contenenti o costituiti di organismi geneticamente modificati, l'Ufficio federale conduce e coordina la procedura in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)⁸⁹ e dell'Ufficio federale per la salute pubblica (UFAM). L'Ufficio federale decide con il consenso dell'UFAFP e dell'UFAM.⁹⁰

³ Nell'esecuzione di disposizioni concernenti alimenti per animali diversi da quelli definiti al capoverso 1, la partecipazione dell'UFAFP è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997⁹¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.⁹²

⁸⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

⁸⁸ Il testo della presente norma può essere richiesto all'Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch); telefono: 052 224 54 82, fax 052 224 54 74, e-mail: verkauf@snv.ch

⁸⁹ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 26 gen. 2005 (RU 2005 973). Nuovo testo giusta il n. II 19 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

⁹¹ RS 172.010

⁹² Introdotta dal n. II 19 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

Art. 27 Consultazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici⁹³

Nel settore degli additivi giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettera d, segnatamente dei coccidiostatici, degli istomonostatici e dei probiotici, occorre sentire, come organo consultivo, l'Istituto:⁹⁴

- a. sulle questioni di principio concernenti le condizioni del rilascio e della revoca dell'autorizzazione, nella misura in cui debba decidere l'Ufficio federale;
- b. sulle questioni concernenti la delimitazione tra siffatti additivi e i medicinali per animali.

Art. 27a⁹⁵ Cooperazione con organismi di controllo

¹ L'Ufficio federale può delegare i controlli previsti dalla presente ordinanza a organismi di controllo accreditati conformemente alla norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento di vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»⁹⁶ o ad altra norma più pertinente ai fini dei compiti delegati in materia.

² L'Ufficio federale provvede affinché tali organismi:

- a. dispongano di personale qualificato ed esperto, di infrastrutture e di procedure operative per assicurare un controllo imparziale e di qualità ai sensi della presente ordinanza;
- b. trasmettano in maniera adeguata i risultati di tali controlli.

³ L'Ufficio federale può precisare mediante istruzioni le esigenze e gli obblighi relativi agli organismi e ai controlli.

⁴ L'Ufficio federale dispone audit ed ispezioni di tali organismi. Se da un audit o da un'ispezione emerge che tali organismi non svolgono correttamente i compiti loro delegati, la delega può essere revocata. La delega è revocata immediatamente qualora l'organismo di controllo non adotti per tempo misure correttive adeguate.

Art. 28⁹⁷ Statistica della cifra d'affari

Su domanda dell'Ufficio federale, le ditte e le persone che fabbricano e/o mettono in commercio o importano alimenti per animali sono tenute a fornire informazioni sui quantitativi da loro messi in commercio.

⁹³ Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3294).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

⁹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

⁹⁶ Il testo della presente norma può essere richiesto all'Associazione svizzera di normazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch); telefono: 052 224 54 82, fax 052 224 54 74, e-mail: verkauf@snv.ch

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 29 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza sugli alimenti per animali del 26 gennaio 1994⁹⁸ è abrogata.

Art. 30⁹⁹ Disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 novembre 2005

Le guide di buona pratica di cui all'articolo 20e devono essere approvate dall'Ufficio federale entro il 31 dicembre 2006.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

Disposizione finale della modifica del 26 gennaio 2005¹⁰⁰

⁹⁸ [RU 1994 708, 1999 303 n. I 18]

⁹⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 16 ott. 2002 (RU 2002 4065). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5555).

¹⁰⁰ RU 2005 973. Abrogata dal n. IV 70 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).